

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 28 ottobre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ Se coniugi o conviventi non separati oppure persone in unione domestica registrata non separate gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un'azienda. Fanno eccezione le aziende portate nella convivenza e che continuano a essere gestite come aziende autonome e indipendenti secondo l'articolo 6.

Art. 3 Unità standard di manodopera

¹ L'unità standard di manodopera (USM) è un'unità per stabilire le dimensioni dell'azienda calcolata utilizzando coefficienti standardizzati fondati su basi di economia del lavoro.

² Per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i seguenti coefficienti:

- a. superfici
 - 1. superficie agricola utile (SAU) senza colture speciali (art. 15) 0.022 USM per ha
 - 2. colture speciali senza vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate 0.323 USM per ha
 - 3. vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate (declività naturale superiore al 30 %) 1.077 USM per ha
- b. animali da reddito (art. 27)
 - 1. vacche da latte, pecore da latte e capre da latte 0.039 USM per UBG
 - 2. suini da ingrasso, rimonte di oltre 25 kg e suinetti svezzati 0.008 USM per UBG
 - 3. suini da allevamento 0.032 USM per UBG
 - 4. altri animali da reddito 0.027 USM per UBG

¹ **RS 910.91**

c. supplementi

1. terreni declivi nella regione di montagna e nella zona collinare (declività 18–35 %) 0.015 USM per ha
2. terreni in forte pendenza nella regione di montagna e nella zona collinare (declività superiore al 35 %) 0.03 USM per ha
3. agricoltura biologica coefficienti lett. a maggiorati del 20 %
4. alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0.001 USM per albero

³ Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano soltanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 4 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I.

Art. 10 cpv. 1 lett. c

¹ Per comunità aziendale s'intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro di almeno 0.20 USM;

Art. 13, rubrica e frase introduttiva

Superficie aziendale

La superficie aziendale (SA) comprende:

Art. 14 Superficie agricola utile

¹ Per superficie agricola utile (SAU) s'intende la superficie dipendente da un'azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d'estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l'anno e che viene gestita soltanto dall'azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende:

- a. la superficie coltiva;
- b. la superficie permanentemente inerbita;
- c. i terreni da strame;
- d. la superficie con colture perenni;
- e. la superficie coltivata tutto l'anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);
- f. la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991² sulle foreste.

² Non rientrano nella SAU:

- a. i terreni da strame che si trovano nella regione d'estivazione o che fanno parte di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comunitari;
- b. le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d'estivazione o da aziende con pascoli comunitari.

Art. 29a cpv. 1

¹ Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d'estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

